

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

Delibera N° 19

Del 05/02/2019

Copia Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: L.R. 26/06/2018 N. 22, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA” ATTO D’INDIRIZZO AL SERVIZIO SUAP AI FINI DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE ED AD ALTRI SERVIZI CONNESSI.

L’anno **2019** il giorno **Cinque** del mese di Febbraio dalle ore **12:45** a seguire, nella sala delle adunanze del Comune di San Pietro a Maida, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

ASSESSORI		PRESENTI	ASSENTI
PUTAME PIETRO	Sindaco	X	
SENESE SEBASTIANO	Vice Sindaco		X
BUCCAFURNI ALESSANDRA	Assessore	X	
MELITO GIOVANDOMENICO	Assessore	X	
TEDESCO MARIA	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzante (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) **il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.**

Presiede **il Sindaco** che, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :

Con deliberazione di C.C. n° 28 del 25/11/2009 e modificato con delibera di C.C. n° 4 del 29/04/2010 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria ai sensi del D.P.R. N. 285/1990

Con la legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 *“Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”*, pubblicata sul BURC n° 66 del 28/06/2018 viene disciplinato il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell’igiene e della sicurezza.

La legge definisce, con particolare riferimento alle attività imprenditoriali che ricadono nell’ambito di applicazione del DPR 160/2010, le funzioni della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie provinciali, individuando le modalità di partecipazione relative alle loro funzioni ed ai loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze e senza incidere sulle proprie autonomie operative, e regola le condizioni ed i requisiti per l’esercizio delle attività mortuarie e funebri.

In Particolare:

- L’art. 7 comma 1 stabilisce, che l’attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l’esercizio in forma congiunta delle seguenti prestazioni;
 - a) Disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l’organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) Vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
 - d) Trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
 - e) Trattamento di tanacosmesi e di tanatoprassi;
 - f) Recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - g) Gestione di case funerarie.
- L’art. 7 commi 3-4-5 e 7 prescrivono i divieti di attività inerenti i servizi funebri, e nello specifico l’utilizzo del procacciamento di affari, l’intermediazione dell’attività funebre e l’incompatibilità con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali;
- L’art. 11 dispone che l’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie Provinciali;

ATTESO che allo svolgimento dell’attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l’impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata ai sensi dell’art. 19 comma 2 della Legge n° 241/1990;

PRESO ATTO del comunicato del 6/12/2018 dello Sportello Unico Regionale per le attività produttive (SURAP) Dipartimento SEAP recante chiarimenti in ordine all’applicazione della L.R. 26/6/2018 n. 22 secondo cui una parte delle previsioni normative della legge regionale 22/2018, saranno applicabili in maniera integrale e puntuale soltanto nel momento in cui la Regione emanerà le disposizioni regolamentari previste dalla stessa legge;

VALUTATO Che, a mente dei suddetti chiarimenti, *“per l’avvio dell’attività in materia funebre, fino all’approvazione del regolamento regionale (tenuto conto che il regolamento dovrà definire i requisiti ed i criteri di verifica da parte dei comuni), continua ad essere applicabile il regime previsto dall’articolo 115 del TULPS (R.D. 773/31), anche sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 7 della stessa legge regionale, che, prevede, per l’appunto che “L’attività funebre è un’attività di interesse generale e, come tale, è anche disciplinata dall’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza)”;*

Per le aziende che dovessero avviare un’attività in questo settore – nelle more dell’approvazione del regolamento regionale – continueranno a presentare la SCIA per Agenzia d’affari, secondo il modulo disponibile sul portale regionale Calabria SUAP;

Mentre le imprese esistenti possono proseguire l’attività già avviata senza alcun adempimento fino all’approvazione dello stesso Regolamento”.

RITENUTO, nelle more che venga approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in conformità alla suddetta normativa Regionale, al fine di assicurare la massima trasparenza, dare l’indirizzo allo sportello SUAP di

questo Comune ed altresì al servizio di Stato Civile, ciascuno per quanto di competenza, di rendere edotti le imprese operanti sul territorio comunale circa i requisiti necessari ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa in conformità alla L.R. 26/06/2018 N. 22, prescritti dagli articoli che seguono:

-**Art. 9** rubricato: “**(Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)**”;

-**Art.10** rubricato: “**(Requisiti del personale dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)**”;

RITENUTO altresì di precisare che:

per l’avvio dell’attività la SCIA deve essere trasmessa al Comune dove ha sede l’impresa, tramite il sistema Calabria SUAP utilizzando il modulo E 40.01, al quale vanno allegati:

- a) per il locale dove viene svolta l’attività: la planimetria, la relazione tecnica, l’agibilità il modulo B 4.05 e il versamento per l’ASP e per il Comune;
- b) per la rimessa del mezzo va inoltrato tramite SUAP il modulo E 39.02 corredato di: planimetria, relazione tecnica, agibilità, modulo B 4.05 per l’ASP nonché schema di asseverazione non alimentare;

il Comune, ai sensi dell’art. 7, C. 8, della L.R. 26 giugno 2018 n. 22 verificherà annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, anche acquisendo la certificazione di cui all’art. 11 della Legge medesima.

Visti:

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 02 del 23/01/2013;

- il Piano Triennale 2019/2021 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con deliberazione di G.C. n. 09 del 25.01.2019;

- la deliberazione di G.C. n. 4 del 08/01/2019 ad oggetto: “Piano Performance e Peg Provvisori 2019-2021. Approvazione.”;

- la deliberazione di G.C. n. 5 del 08/01/2019 ad oggetto: “Presenza d’atto obiettivi provvisori assegnati dal Sindaco al Segretario Comunale anno 2019;

Dare atto che il presente provvedimento non necessita dei pareri di regolarità tecnico e contabile, trattandosi di atto di mero indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, per come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

RECEPIRE la L.R. n° 22 del 26/06/2018 recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”, pubblicata sul BURC n° 66 del 28/06/2018 e, per l’effetto, nelle more che venga approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,

DARE l’indirizzo:

- al Responsabile del Servizio SUAP affinché in conformità alla Legislazione Regionale di cui sopra nonché alla regio decreto 18/06/1931 n° 773, dia la massima diffusione a mezzo avviso pubblico circa i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività funebre e predisponga, altresì, la documentazione necessaria ai fini delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di che trattasi;

- all’ufficio Stato Civile per quanto di sua competenza in relazione all’attività medesima;

PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e successivamente, vista l’urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

Oggetto: L.R. 26/06/2018 N. 22, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA” ATTO D’INDIRIZZO AL SERVIZIO SUAP AI FINI DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE ED AD ALTRI SERVIZI CONNESSI

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 comma 1° del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

NON DOVUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

NON DOVUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di San Pietro a Maida
(Provincia di Catanzaro)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Dott. Pietro Putame

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **26.02.2019**, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);
- Contestualmente, è stata comunicata con lettera n. **1271** in data 26.02.2019 ai signori capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.02.2019

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li 26.02.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà
